



Comune di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA SINDACALE N° 18 del 18/06/2025

Oggetto: CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO ESTATE 2025

IL SINDACO

Premesso che i terreni inculti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno del centro urbano con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Visto il Comunicato Stampa n. 23 del 10/06/2025 emanato dal Direzione Generale 18 - Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania con la quale si comunica il periodo di massima pericolosità per il rischio di incendi boschivi nell'arco temporale che va dal 15/06/2025 al 30/09/2025, salvo propriez;

Visto il T.U. della legge di P.S. n. 773 del 18.06.1931;

Vista la legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D. L.vo n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visti gli artt. 182 comma 6 e 255 del D. L.gs n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";

Visti gli artt. 449 e 650 del Codice penale;

O R D I N A C H E

- tutti gli Enti ed i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incinte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, dei muri perimetrali e delle recinzioni, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, ivi compresa la vegetazione che invade e infestala entrambi i lati dei muri perimetrali e delle recinzioni dei fondi, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo di incendi.
- I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati ad horas, provvedendo correttamente alla rimozione dei rifiuti prodotti e quant'altro possa essere veicolo di incendio o nuocere all'incolumità e all'igiene pubblica, con avvertenza che in caso di inosservanza questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori ed analoghi provvedimenti, effettuerà d'ufficio, ed in danno dei trasgressori, la pulizia dei posti, mediante la Ditta autorizzata da quest'Ente, con l'assistenza della Forza Pubblica per l'accesso alle proprietà, nonché ad applicare la sanzione amministrativa pecunaria di € 250,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, come introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, con avviso che ai sensi dell'art. 5



Comune di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

della L.689/81, alla sanzione soggiacciono di tutti i proprietari/comproprietari del medesimo immobile non vigendo in tal caso il principio di solidarietà.

Fatto salvo quanto già previsto dalle norme in materia e dagli organi regionali, per tutto il periodo di massima pericolosità per il rischio incendi, decorrente, salvo proroghe, dal 15 giugno al 30 settembre 2025,

- È fatto assoluto divieto di accendere fuochi in prossimità dei cigli delle strade, ai limiti ed all'interno delle aree incolte ed in prossimità dei boschi.
- È fatto assoluto divieto di combustione dei residui vegetali, agricoli e forestali.
- È fatto divieto assoluto di smaltimento dei rifiuti vegetali e forestali tramite abbruciamento.
- Chiunque contravvenga ai precedenti divieti è soggetto, salvo ulteriori sanzioni derivanti dalle normative vigenti in materia, alla sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, di € 100,00.

Si avverte che, a norma dell'art. 3 comma 4° della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

D I S P O N E C H E

la presente Ordinanza venga:

- Pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune;
- Affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- Inserita nel sito istituzionali del Comune;
- trasmessa all'UTG di Napoli
- trasmessa al Comando di Polizia Municipale ed alla locale stazione dell'Arma dei Carabinieri



IL SINDACO
dott. Matteo Morra